

TI_GERICHTE 52.2000.102 vom 13. September 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-09-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2000.102

FR: TI_GERICHTE 52.2000.102 du 13 septembre 2000

IT: TI_GERICHTE 52.2000.102 del 13 settembre 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 18

cpv. 1 PAmM). Non appare necessario esperire il sopralluogo richiesto dall'insorgente. Le planimetrie e le fotografie agli atti appaiono in effetti sufficienti ai fini del giudizio. 2. 2.1. L'altezza di un edificio è misurata dal terreno sistemato al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto (art. 40 LE). Secondo l'art. 41 LE la sistemazione del terreno può essere ottenuta con la formazione di un terrapieno di altezza non superiore a m 1,50 dal terreno naturale (cpv. 1). Verso gli edifici la lunghezza (rectius: larghezza) del terrapieno, misurata dal ciglio dello stesso, dovrà essere di almeno 3 metri (cpv. 2). Queste norme stabiliscono soltanto il modo di misurazione dell'altezza degli edifici. Dall'art. 41 LE discende soltanto che l'altezza del terrapieno va aggiunta a quella dell'edificio sovrastante, nella misura in cui supera l'altezza di m 1.50 o se il ciglio non dista almeno 3 m dalla facciata a valle della costruzione. L'altezza delle costruzioni accessorie si misura in modo uguale delle costruzioni principali (A. Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, ad art. 40/41 LE, n. 1226). 2.2. Nell'evenienza concreta, l'altezza del muro di sostegno del terrapieno (m 1.20) che la ricorrente ha realizzato dieci anni orsono sul confine del proprio fondo deve necessariamente essere aggiunta a quella della tettoia sovrastante (m 2.70 - 3). Lo esige l'art. 41 LE, che permette di prescindere dal cumulo delle altezze soltanto nel caso in cui il terrapieno non superi l'altezza di m 1.50 ad una distanza di 3 m dall'edificio: presupposto, quest'ultimo, che nella fattispecie non si verifica. Il terrapieno mantiene tuttora le caratteristiche di intervento artificiale di sistemazione del terreno. Il trascorrere del tempo non gli ha fatto perdere queste connotazioni. Sorretto da un muro in cemento armato, il terrapieno è tuttora chiaramente percettibile come un intervento che ha modificato in maniera artificiale l'originario andamento delle quote del terreno naturale. Non si è per nulla integrato nel contesto dei terreni circostanti. Non può quindi essere considerato come terreno naturale. Ferme queste premesse, l'altezza della tettoia che verrebbe posata sul ciglio del muro di sostegno deve necessariamente essere computata per rapporto al livello del terreno naturale prima della sistemazione. Dovendosi considerare, dal profilo degli ingombri verticali, il complesso formato dalla tettoia e dal muro come un tutt'uno, la licenza edilizia va negata, poiché l'altezza complessiva (m 4.20-3.90) delle opere che incombono sul confine verso il fondo dei resistenti supera in misura non trascurabile il limite di 3 m fissato dall'art. 10 cpv. 2 NAPR per le costruzioni accessorie. 3. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.-- sono poste a carico dell'insorgente. Non si assegnano ripetibili (art. 31 PAmM). Per questi motivi, visti gli art. 40 e 41 LE; 10 cpv. 2

NAPR; 1 segg. PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.-- sono poste a carico dell'insorgente. 3. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo II
presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.